

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0148/2003

30 aprile 2003

*

RELAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio che modifica l'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia al fine di introdurre le modifiche adottate con la decisione 2002/653/CE del Consiglio del 12 luglio 2002 per consentire la partecipazione di Stati terzi al procedimento pregiudiziale (6282/2003 – C5-0056/2003 – 2003/0804(CNS))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 21 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 245, comma 2, del trattato CE e dell'articolo 160, comma 2, del trattato CEEA, sul progetto di decisione del Consiglio che modifica l'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia al fine di introdurre le modifiche adottate con la decisione 2002/653/CE del Consiglio del 12 luglio 2002 per consentire la partecipazione di Stati terzi al procedimento pregiudiziale (6282/2003 – 2003/0804(CNS)).

Nella seduta del 13 marzo 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale progetto alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per gli affari costituzionali (C5-0056/2003).

Nella riunione del 18 marzo 2003 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore José María Gil-Robles Gil-Delgado.

Nelle riunioni del 22 aprile e 29 aprile 2003 ha esaminato il progetto di decisione del Consiglio e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 22 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Bill Miller (vicepresidente), José María Gil-Robles Gil-Delgado (relatore), Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Carlos Candal), Michel J.M. Dary, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Malcolm Harbour, Carlos Lage (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Marcelino Oreja Arburúa (in sostituzione di Paolo Bartolozzi), Guido Sacconi (in sostituzione di Maria Berger, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Anne-Marie Schaffner, Marianne L.P. Thyssen, Rainer Wieland, Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e la commissione per gli affari costituzionali hanno deciso il 20 marzo 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 30 aprile 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio che modifica l'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia al fine di introdurre le modifiche adottate con la decisione 2002/653/CE del Consiglio del 12 luglio 2002 per consentire la partecipazione di Stati terzi al procedimento pregiudiziale (6282/2003 – C5-0056/2003 – 2003/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (6282/2003)¹,
 - visti l'articolo 245, comma 2, del trattato CE e l'articolo 160, comma 2, del trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0056/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0148/2003),
1. approva il progetto di decisione del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto di decisione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Lo scopo della modifica proposta è di introdurre nell'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia la modifica apportata, con la decisione 2002/653/CE del Consiglio del 12 luglio 2002, all'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, oggi abrogato.

La commissione giuridica e per il mercato interno si è già pronunciata a favore di tale modifica nella relazione dell'onorevole Gargani sulla modifica dell'articolo 20 (A5-0149/2002), approvata dal Parlamento europeo il 14 maggio 2002.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Nizza, il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee è stato abrogato e sostituito dal protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

L'articolo 23 del nuovo statuto riproduce l'articolo 20 di quello precedente. Al momento della firma del trattato di Nizza, il 26 febbraio 2001, non è stato possibile introdurre la modifica dell'articolo 20, apportata successivamente con la decisione 2002/653/CE del Consiglio, motivo per cui è necessario introdurla ora, dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza.

È chiaro che questa modifica dell'articolo 20 avrebbe dovuto essere introdotta dopo la firma, nel 1999, dell'accordo con l'Islanda e altri paesi terzi, ma vi è stata opposizione a che tale modifica fosse apportata per mezzo del regolamento di procedura e la riforma è stata bloccata fino all'entrata in vigore del trattato di Nizza. Allora si pensava che il trattato sarebbe entrato in vigore prima dell'estate 2001, ma il ritardo accumulato ha reso necessaria – non essendo possibile rinviarla ulteriormente – una modifica dell'articolo 20 nell'ottobre 2002. Per questo motivo, attualmente è opportuno modificare, ancora una volta e a fini di rinumerazione, lo statuto della Corte di giustizia.